



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Proposte di emendamento e osservazioni Uncem Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani

Uncem trasmette al Governo e ai Parlamentari alcune proposte di integrazione e modifica, divisi secondo i titoli dell'articolato in discussione alle Camere, per la legge del bilancio 2023.

TITOLO II. Misure in materia di Energia elettrica, Gas naturale, carburanti

Nuovo articolo

RIDUZIONE DELL'IVA SUL PELLETT E SULLA LEGNA DA ARDERE

Uncem chiede venga introdotta nella conversione del Decreto la riduzione dell'IVA su pellet e cippato di origine forestale. Quella sul pellet, in particolare, che da anni è ancorata al 22%, chiediamo che venga portata al 4%. Come sul pellet, anche l'iva sul cippato e sulla legna da ardere è da portare all'aliquota più bassa. È nell'interesse dello Stato, anche per far emergere il sommerso e per sostenere tante famiglie che vivono nei territori montani e rurali del Paese.

Secondo Uncem, sono anche necessarie misure che consentano la sostituzione delle vecchie stufe con apparecchi moderni, più performanti e meno inquinanti. Azioni che sono in linea con quanto scrive la Strategia per lo Sviluppo sostenibile e anche la Strategia forestale nazionale, per valorizzare 11 milioni di ettari di foreste in Italia.

Nuovo articolo

MISURE PER LA LOTTA AL SOMMERSO E L'INCENTIVAZIONE AL CONSUMO NEL MERCATO DELLA LEGNA DA ARDERE

Si richiede di introdurre la defiscalizzazione – con un'aliquota pari al 10% - per l'acquisto di legna da ardere e derivati al fine anche di garantire una lotta all'abusivismo e all'evasione, dando valore alle imprese e ai loro prodotti certificati.

Motivazione:

L'introduzione della "detrazione fiscale sull'acquisto della legna da parte del privato cittadino" è una proposta di semplice attuazione, con molteplici riscontri fiscali, occupazionali e di gettito economico per l'erario.

Questa proposta è anche un atto concreto di attuazione del "Piano di azione nazionale" presentato a Bruxelles dal Governo Italiano il 15 luglio 2010 al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva UE 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'autoproduzione di legna da ardere è pari al 47,50% per 6.815.000 tonnellate

L'acquisto è pari al 52,50% per 7.612.500 tonnellate

Poiché secondo recenti stime, solamente il 10% della legna acquistata viene fatturata, il quantitativo che passa al "vaglio" del fisco è pari a 761.250 tonnellate

Ipotizzato un costo medio di vendita/acquisto di € 120,00/tonnellata, l'attuale fatturato dovrebbe quindi essere di € 91.350.000,00 ed il relativo gettito I.V.A. - posto oggi al 10% - dovrebbe essere di € 9.135.000,00 circa (dato economico che potrebbe essere confermato solamente dal competente Ministero).

L'attuale evasione sarebbe quindi ipotizzabile già oggi su circa 6.850.750 milioni di tonnellate di legna, pari ad un imponibile di 822 milioni di euro (sola I.V.A. evasa € 82.000.000,00)

Se trovasse attuazione la proposta minimale formulata del beneficio fiscale del 19%, ipotizzando di ottenere in poco tempo una fatturazione di almeno il 50% del quantitativo venduto/acquistato e anche solamente il 50% delle famiglie disposte a chiedere la fatturazione, il risultato economico potrebbe essere il seguente:

Applicando un costo medio di vendita della legna da ardere spaccata e resa a domicilio dell'acquirente di € 120,00/tonnellata con aliquota I.V.A. del 10% abbiamo che:

a) Consumo medio della famiglia campione: tonnellate 8 (80 quintali) di legna da ardere all'anno per nucleo familiare.

b) Costo medio a tonnellata: € 120,00 + 10% di I.V.A. = € 132,00

c) Il costo annuo per famiglia sarà di € 960,00 + € 96,00 di I.V.A. = € 1.056,00

Annessa la detrazione fiscale del 19% la famiglia italiana otterrà un risparmio/beneficio fiscale di circa € 200,00

Beneficio per l'Erario:

- I.V.A. al 10% = € 96,00/famiglia + imposte dovute dall'impresa forestale ipotizzando il 33% sull'imponibile di € 960,00 = € 316,80 per un totale di € 412,80 che detratti € 200,00 per la defiscalizzazione produce un introito erariale totale netto di € 212,80/famiglia

- Appurato che le famiglie italiane che secondo l'indagine ENEA acquistano legna da ardere sono n. 2.500.000 circa;

- Ipotizzando che a regime almeno il 50% si avvalga di tali benefici e precisamente n. 1.250.000 famiglie;

- L'introito per l'erario a seguito della presente proposta sarà di € 212,80/famiglia x n. 1.250.000 famiglie = € 266.000.000,00 di cui € 26,6 milioni di I.V.A. ed € 239,40 milioni di IRPEF.

Se da detto importo si detrae l'attuale gettito IVA pari ad € 9.135.000,00 circa ed i 27 meuro circa di IRPEF, si otterrà un maggior gettito IVA pari a 17,5 meuro ed un maggior gettito fiscale di 212,4 milioni di euro.

L'idea poi di poter aver un beneficio fiscale del 36% anziché del 19%, sicuramente agevolerebbe ancor più l'emersione del sommerso e la richiesta di documentazione fiscale da parte degli acquirenti (le famiglie) sarebbe ancor più sostenuta, con volumi e relativi indotti e benefici ancor più evidenti.

Modifica e integrazione dell'articolo 8

RISORSE PER IL CARO-ENERGIA NEI COMUNI E PER TUTTI GLI ENTI LOCALI

Uncem ribadisce nuovamente che non condivide le modalità di riparto ai Comuni dei contributi del fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, per il caro-bollette e il caro-energia negli Enti. Lo stesso fondo è stato integrato in diverse successive norme, positive ma che richiedono nel DL Aiuti una correzione.

Circa 850 milioni di euro complessivi sono stati suddivisi con il via libera della Conferenza Stato-Città. Il MEF ha adottato i dati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE, Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Vengono considerati i rincari di gas, energia elettrica, e delle spese per l'illuminazione pubblica. Comuni con medesimo numero di abitanti, ricevono pressoché la stessa cifra.

In alcun modo è stata considerata la fascia climatica e l'altimetria del Comune. Fascia che da sempre incide notevolmente nella spesa per l'energia. E che in passato veniva adottata per stabilire incentivi e misure di agevolazione. Per fare un esempio, Celle Ligure con 4900 novecento abitanti riceve 16.262 euro, quasi come i 18.245 euro di Lanzo Torinese, con lo stesso numero di abitanti. Uno nelle Alpi Graie, l'altro sul mar Ligure. La situazione non è diversa al centro e al sud. Con Comuni dell'Appennino che avranno la stessa cifra di chi sta invece sulla costa, in situazioni climatiche ben diverse. Che incidono, come è noto, non poco sul consumo di gas per il riscaldamento.

Il nuovo riparto deve tener conto delle fasce altimetriche. Per evitare di mettere tutto e tutti sullo stesso piano.



TITOLO III. Misure fiscali

Nuovo articolo

INTERVENTI SULLA FISCALITA' NELLE AREE MONTANE

Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 97/1994, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne, le "zone franche montane" ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.

EXTRAPROFITTI ENERGIA, ESCLUDERE GLI ENTI LOCALI

Dalla tassa sugli extraprofitto sull'energia, Uncem ritiene debbano essere esclusi gli Enti locali e in particolare i Comuni produttori di energia attraverso impianti di loro proprietà. Lo abbiamo già detto alcuni mesi fa, quando sono partiti i ricorsi contro i provvedimenti governativi.

Una cosa sono le imprese, che fanno enormi fatturati e utili, in crescita per l'aumento del prezzo dell'energia. Cosa ben diversa sono Comuni ed Enti locali, che da quella produzione hanno un beneficio per le comunità, per i servizi che erogano, come l'illuminazione pubblica. Non è certo speculativa l'azione di 1200 Comuni italiani, oltre la metà montani, che producono energia rinnovabile da loro impianti. Tassare anche a loro gli extraprofitto è illogico e non sussidiario.

TITOLO V. Crescita e investimenti

Nuovo articolo

INCREMENTO DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TRALICCI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Uncem propone l'incremento, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro, del fondo introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art.1 comma 315) per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica.

Il fondo è stato inizialmente dotato di 1,5 milioni di euro.

Motivazione:

Si tratta di una somma che necessita di essere incrementata. Il fondo permette di dare importanti soluzioni al divario digitale che colpisce in particolare le aree montane del Paese. Viene riconosciuto un contributo a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane. Su questi tralicci gli Operatori privati delle TLC potranno installare i loro impianti di trasmissione per la telefonia mobile, dando così copertura a parte delle 2495 aree del Paese senza segnale (rilevazione Uncem dell'ottobre 2022). È infatti necessario un intervento dello Stato per realizzare i tralicci che dati i costi e la complessità burocratica, non verrebbero realizzati dalle imprese private.

Lo stanziamento in legge di bilancio 2020 ha aperto un percorso che oggi deve essere incrementato con lo stanziamento di ulteriori risorse, vista anche il peggioramento dei divari digitali tra aree urbane e aree montane.

Nuovo articolo

PROPOSTE PER LA REVISIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE

Il Governo è delegato ad approvare una Legge quadro per le concessioni con l'obiettivo di stabilire, sulla traccia di quanto fa la Gran Bretagna per le attività estrattive, che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita finali.

Adeguare i canoni per le attività estrattive: dal primo gennaio 2023 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al 5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che andrà crescendo fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.

Adeguare i canoni per il prelievo di acque minerali. Dal primo gennaio 2023 è fissato un canone minimo pari a 20 Euro/m³ su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2 centesimi.

Le **convenzioni di gestione delle autostrade devono** essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.

Nuovo articolo

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER I PICCOLI COMUNI

Il 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2022, con cui il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha individuato i beneficiari dei 300 milioni di euro.

In totale sono 201 i progetti finanziati

Era stata la Legge di Bilancio per il 2022 Art. 1 commi 534-542) ha stanziato 300 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e in quelli che non sono riusciti a ottenere le risorse stanziate nell'analogha iniziativa a favore dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti.

Il fondo disponibile ha permesso il finanziamento di solo un decimo dei progetti candidati.

Uncem propone l'integrazione delle risorse, nella legge di bilancio 2023, con l'aggiunta di 500milioni di euro, per scorrere la graduatoria dei progetti ammessi che possono così essere finanziati.

Nuovo articolo

IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PER IL FINANZIAMENTO STRATEGIA DELLE GREEN COMMUNITIES

Uncem propone l'implementazione, con apposito stanziamento della legge di bilancio 2023, delle risorse disponibili a valere sul PNRR M2C1 Inv. 3.2, ovvero la "Strategia delle Green Communities".

Uncem richiede lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro.

È necessario un nuovo articolo da inserire nella legge di bilancio.

Motivazione:

Con il PNRR è stato possibile finanziare trentotto Green Communities sulla base di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Sono 90 i progetti candidati da Comuni in forma associata, attraverso in particolare Comunità montane e Unioni montane di Comuni.

Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Le GC, inoltre, possono instaurare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e

saranno finanziate nell'elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. I piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato:

- a. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
- b. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- d. lo sviluppo di un turismo sostenibile;
- e. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f. l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- g. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h. l'integrazione dei servizi di mobilità;
- i. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

Incrementare le risorse disponibili, grazie a uno stanziamento della legge di bilancio in esame, permette a nuovi territori e essere finanziati, dando concretezza a un intenso lavoro di pianificazione, programmazione, partecipazione, nel quadro delle sfide climatiche e ambientali.

TITOLO VII. Scuola, Università e ricerca

Emendamento all'articolo 99

BLOCCO ALLA RIDUZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NELLE SCUOLE E AL CONSEGUENTE ACCORPAMENTO TRA ISTITUTI

Dopo il comma 5-sexies si propone l'aggiunta del comma 5-septies:

“Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2023/2024, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. A questo scopo vengono stanziati 40,84 milioni per ciascun anno a partire dall'anno 2023”.

Motivazione:

Il testo attuale dell'articolo oggetto di emendamento dispone che il dimensionamento della rete scolastica dovrà essere attuato entro il 30 novembre di ogni anno. Nei primi 3 anni scolastici il correttivo dovrebbe essere pari al 7%, al 5% e al 30%. Prevista, quindi, la realizzazione di accorpamenti tra istituti: saranno le regioni a decidere in modo autonomo come procedere sulla base del contingente di dirigenti scolastici assegnato.

La riduzione dei dirigenti e la contrazione degli Istituti impatta in modo molto significativo nei Comuni e nei territori montani, a bassa densità di popolazione.

L'articolo 44 della Costituzione, secondo comma, evidenzia che la “legge dispone provvedimenti in favore delle aree montane”.

L'emendamento che Uncem propone va in questa direzione.

Per evitare la chiusura di istituti e la “reggenza” tra diverse scuole con lo stesso Dirigente scolastico.

Andava nella giusta direzione, auspicata da Uncem, l'articolo della legge di bilancio 2022 che Uncem propone venga inserito come emendamento all'articolo 99.

TITOLO VIII. Turismo, sport, cultura, innovazione

Emendamento all'articolo 105

FONDO PER I COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA

Uncem richiede che nell'individuazione dei Comuni beneficiari, si faccia riferimento all'elenco nel DPCM 23 luglio 2021 che individua i 5.518 Comuni destinatari delle misure previste dalla legge 158/2017 per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei relativi centri storici. I Comuni ricompresi nell'elenco sono stati selezionati in base ai parametri definiti con il DM 10 agosto 2020.

TITOLO X. Misure in materia ambientale

Nuovo articolo

ESTENSIONE ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10% PER OPERE PUBBLICHE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Si richiede di ammettere al **regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica** del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).

Motivazione:

Uncem propone di portare al 10% l'aliquota IVA per alcune tipologie di interventi pubblici di primaria importanza per la sicurezza del territorio e la qualità della vita delle comunità, quali:
interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati;
interventi di difesa idraulica;
interventi per la manutenzione del territorio e la regimazione idraulica;
interventi per il ripristino di terreni colpiti da incendi;
interventi di miglioramento forestale e prevenzione incendi;
interventi per la fruizione di aree naturali.

Trattandosi di interventi a totale carico pubblico, il costo dell'Iva è a oggi eccessivo. A legislazione vigente, un quinto delle risorse economiche di cui gli Enti locali dispongono per questo tipo di iniziative torna infatti allo Stato. È necessario una modifica normativa al fine di garantire una migliore spesa delle risorse disponibili per la salvaguardia di risorse per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto.

Nuovo articolo

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA GESTIONE FORESTALE E LA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Uncem propone il rifinanziamento del "Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne" previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Le risorse del fondo ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Fondo deve essere rifinanziato con 5 milioni di euro, a partire dall'anno 2023 e fino all'anno 2032.

Le risorse del fondo – molto apprezzato dai territori e dalle imprese - sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio – INFC.

Nuovo articolo

MISURA PER IL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO DEL SETTORE FORESTALE

Uncem propone di introdurre nella legge di bilancio il seguente articolo, volto all'Istituzione della Sezione speciale crediti di carbonio forestali

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui Cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change, and Forestry – LULUCF.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, viene istituita presso il CREA la Sezione Speciale Crediti di Carbonio Forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Motivazione:

La proposta di norma istituisce presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il "Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera" (comma 1). I gestori o proprietari di superfici forestali che realizzano interventi di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile in base ai parametri predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, possono chiedere al CREA la generazione e certificazione di crediti di carbonio, nonché la loro iscrizione nell'apposito Registro (comma 2). Per l'attuazione della norma, si prevede, oltre all'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 3), anche la istituzione presso il CREA, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di una Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio (comma 4).

TITOLO XIII. Regioni ed Enti locali

Emendamento all'articolo 143 comma 2

INTEGRAZIONE DI UNCEM NELLA CABINA DI REGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI LEP

Con riferimento all'articolo 143 comma 2, si propone di inserire dopo le parole "Il Presidente dell'ANCI", le parole "Il Presidente dell'UNCEM".

Motivazione:

La determinazione dei LEP è funzionale alla piena attuazione del Titolo V della Costituzione, che riguarda Enti locali e Regioni.

È un tema centrale per superare sperequazioni territoriali e disuguaglianze. È importante il coinvolgimento di Uncem, Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani quale organizzazione che da 70 anni agisce per ridurre queste sperequazioni e consentire adeguati "diritti di cittadinanza" nel Paese. Uncem agisce insieme con le altre associazioni degli Enti locali, previste all'interno della Conferenza Unificata e sancite dal TUEL, ma porta le specifiche necessità dei territori montani e rurali, dei Comuni e degli Enti montani, per i quali l'individuazione dei LEP rappresenta una necessità forte da ormai troppi anni.

Emendamento all'articolo 149 comma 4

SEGRETARI COMUNALI NEI PICCOLI COMUNI E NELLE UNIONI DI COMUNI

Uncem evidenzia le criticità dell'articolo, in particolare il comma 4, nella misura in cui non attivando nuove risorse per le finalità previste – ovvero la possibilità di "sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi da conferire al segretario comunale" e "nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR", con il fondo statale inizialmente previsto esclusivamente per l'assunzione a tempo determinato di personale nei Comuni con meno di 5.000 abitanti per la gestione dei finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR –, finalità che sarebbero importanti, ma che richiedono finanziamenti specifici, senza dover mettere i Comuni nelle condizioni di scegliere ove impegnare le risorse già ripartite.

L'emendamento può consentire di integrare ulteriori risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proprio al fine di considerare anche i Segretari comunali tra i destinatari del fondo.

Va considerato che a seguito del primo riparto di risorse, ai Comuni che hanno ottenuto finanziamenti a valere sul PNRR, non è chiaro se ve ne saranno altri. Senza una ulteriore tranche di fondi con le medesime finalità, si creerebbe una disparità di trattamento tra i Comuni beneficiari del primo stanziamento.

Si evidenzia peraltro che le Unioni montane di Comuni e le Comunità montane – titolari ad esempio dei progetti a valere sulla componente della M2 "green communities – non hanno avuto possibilità di fare richiesta delle risorse economiche per integrare il personale in pianta organica.

Inoltre, si ritiene effimera e comunque non esaustiva una misura che permette l'assunzione di personale a tempo determinato, quando invece le Autonomie locali necessitano di personale a tempo indeterminato per aggiornare e potenziare le piante organiche degli Enti.

Relativamente ai Segretari comunali, si richiede ai Signori Parlamentari e al Governo un intervento che consenta il pagamento delle indennità per i Segretari impegnati in Unioni montane di Comuni e Comunità montane.

Si richiede inoltre, con opportuno emendamento che sia concesso ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di potersi dotare di Vicesegretari attingendo da laureati già in pianta organica, ai quali assegnare le funzioni di Segretario comunale.

Nuovo articolo

GETTITO IMU INTERAMENTE RILASCIATO AI COMUNI MONTANI

Si richiede che venga inserita una norma nella legge di bilancio che lasci o restituisca interamente ai **Comuni montani l'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili.**

Motivazione:

L'IMU, Imposta Comunale Unica, nacque quale imposta tipicamente comunale, affinché i Comuni se ne potessero avvalere per finanziare i propri bilanci ed i loro programmi di governo locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Fu introdotta nel 2011, nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale; nel 2012, con la legge di bilancio, fu istituito il Fondo di solidarietà, che avrebbe dovuto essere lo strumento per ripartire risorse a favore dei Comuni con minore capacità fiscale. Fra questi, sarebbe stato naturale attendersi che i Comuni montani, di cui alla legge 991/1952, fossero i beneficiari del fondo, in quanto aventi, in generale, minore capacità fiscale pro-capite e maggiori costi di gestione dei servizi; risultano invece essere i più penalizzati dal meccanismo di alimentazione e di riparto, finendo per essere tributari del fondo anziché beneficiari.

I Comuni montani, aventi seconde case ad uso turistico e, molte altre, in origine case agricole e diventate seconde case per eredità, sono considerati ricchi, per cui una quota consistente del gettito pagato dai proprietari di questi immobili va allo Stato.

In realtà, si tratta di immobili il cui valore, in questi anni, è fortemente diminuito; in particolare quelli di origine rurale, che, diventati seconde case per eredità, hanno scarso valore commerciale: i loro proprietari, spesso, sono costretti ad abbandonarli, con conseguente degrado dell'ambiente e del paesaggio. I Comuni non beneficiano del gettito IMU di questi immobili, che va allo Stato, mentre conservano tutti i costi per mantenere i servizi come la viabilità, la spalatura della neve, i trasporti scolastici, ecc.

Nuovi articoli

PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEI COMUNI MONTANI

Eliminazione del vincolo di costruzioni a 200 metri di distanza dai cimiteri

Tale vincolo urbanistico, in particolare nei piccoli Comuni, nei borghi alpini e appenninici e nelle loro frazioni, blocca di fatto ogni possibile intervento edilizio. È necessario ridurre di un quarto il vincolo per i Comuni totalmente e parzialmente montani.

Eliminazione dell'obbligo di ricorrere a notai per la compravendita e la successione di terreni agricoli nei Comuni montani

UnceM richiede l'eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani.

Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5 mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione.

Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto.

Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5 mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.

Modifica dell'articolo 30-ter. Del Decreto Crescita, recante "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi"

Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla

tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Uncem ritiene necessario venga modificato il comma 4 dell'articolo, ove attualmente è previsto che "Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile".

Nei Comuni parzialmente o totalmente montani è infatti opportuno prevedere, al contrario di quanto finora disposto, che siano agevolati subentri in attività esistenti precedentemente interrotte, nonché proprio sono da incentivare le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessioni di attività.